

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio realizzati da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

Art. 1

Soggetti beneficiari del contributo

1. I soggetti che possono presentare domanda di contributo sono:
 - 1) i soggetti a livello comunale (di seguito consorzi di imprese/società) aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti in forma di consorzio di imprese o in altre forme societarie;
 - b) avere tra gli scopi statutari la realizzazione di iniziative promozionali per la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio;
 - c) operare in comuni che hanno individuato i luoghi storici del commercio ai sensi dell'art. 63, comma 2 della legge provinciale sul commercio 2010:
 - con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - con popolazione compresa tra 5.000 e 2.500 abitanti che presentano per almeno un parametro di turisticità (presenze totali, presenze per abitante e posti letto per abitante calcolati dal Servizio Statistica della PAT come media dell'ultimo triennio a disposizione, precedente l'anno della richiesta) un valore superiore alla media provinciale o che hanno beneficiato nell'ultimo triennio del contributo per attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio;
 - d) assicurare la partecipazione agli operatori commerciali e l'adesione aperta ai soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio;
 - e) avere alla data di presentazione della domanda di contributo alternativamente l'adesione di almeno 50 imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) operanti nei luoghi storici del commercio o almeno il 25 per cento delle imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) operanti nei luoghi storici del commercio;

- 2) i soggetti a livello comunale (di seguito associazioni/società) aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti in forma associativa o nelle forme di cui al precedente punto 1) lettera a) da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
 - b) avere sede legale in comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con almeno 40 imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - c) assicurare la partecipazione agli operatori commerciali e l'adesione aperta ai soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio;
 - d) avere alla data di presentazione della domanda di contributo, almeno 5 imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) operanti nel comune in cui i soggetti hanno la propria sede legale.
- 3) il soggetto unico a livello provinciale a condizione che soddisfi i seguenti requisiti:
 - a) essere costituito in forma di consorzio di imprese o in altre forme societarie;
 - b) avere come scopo statutario principale la realizzazione di iniziative promozionali che qualificano e valorizzano in modo unitario i luoghi storici del commercio della provincia;
 - c) assicurare, alla data di presentazione della domanda di contributo, la partecipazione e l'adesione di almeno il 50 per cento dei soggetti a livello comunale di cui al punto 1) del presente articolo, fra i quali devono obbligatoriamente essere ricompresi i soggetti con sede legale in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - d) assicurare l'adesione aperta ai soggetti a livello comunale di cui al precedente punto 1).

2. Con riferimento ai consorzi di imprese/società può essere agevolato un solo soggetto per comune. Nel caso di più domande concorrenti è soggetto beneficiario chi nell'anno precedente dimostra di avere avuto le maggiori entrate derivanti dalle quote associative.

3. Le associazioni/società sono agevolate solo nel caso non venga presentata alcuna domanda dal consorzio di imprese/società con sede nello stesso comune.

4. Tutti i soggetti richiedenti possono presentare una sola domanda all'anno.

Art. 2

Oggetto del finanziamento

1. Oggetto del finanziamento è l'organizzazione e la realizzazione di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, nonché di percorsi enogastronomici, al

fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio e per il soggetto unico a livello provinciale è anche l'organizzazione e la realizzazione di iniziative orientate a favore dei soggetti a livello comunale.

2. I soggetti richiedenti il contributo devono essere titolari degli eventi oggetto del finanziamento. Tali eventi non possono essere promossi e realizzati da altri soggetti titolari degli stessi o essere promossi e realizzati per conto di altri soggetti titolari degli stessi.

3. Per i consorzi di imprese/società gli eventi devono essere realizzati all'interno del luogo storico del commercio dove i soggetti hanno la propria sede legale; per le associazioni/società gli eventi devono essere realizzati in luoghi pubblici nel comune dove i soggetti hanno la propria sede legale.

Art. 3

Individuazione delle spese ammissibili

1. Per i consorzi di imprese/società sono considerate ammissibili le spese necessarie per la realizzazione dell'evento di seguito indicate.

PROGETTAZIONE EVENTO

Le spese di progettazione sono ammesse nella misura massima del 7 per cento del costo totale del singolo evento (da rispettare sia in sede di concessione dell'agevolazione che in sede di liquidazione della stessa) e si riferiscono alle seguenti voci:

- attività intellettuali (ideazione, progettazione);
- attività di marketing interno (contatto e coinvolgimento potenziali aderenti, raccolta adesioni e distribuzione di materiale funzionale all'evento a favore dei soggetti aderenti allo stesso).

REALIZZAZIONE EVENTO

- attività organizzativa e gestionale che si traduce in prestazioni lavorative (quali presidio, coordinamento evento, assistenza logistica, cura delle pratiche amministrative, ricerca, selezione, contrattualizzazione di artisti o altre figure e personale coinvolto nell'evento, ecc.) specifiche e misurabili (ad esempio ore di lavoro effettivamente svolte per attività esecutiva ed operativa), nel limite del 10 per cento del costo totale dell'evento (da rispettare in sede di liquidazione);
- affitto di spazi per la realizzazione dell'evento;
- allestimento, montaggio e smontaggio;
- noleggio strutture, attrezzature e automezzi;
- service audio e luci;
- allacciamenti e consumi utenze;
- addobbi generali, luminarie ed illuminazione;
- SIAE;

- attività d'intrattenimento, animazione, concerti, artisti, etc.;
- alimenti e degustazioni;
- spettacoli pirotecnici;
- acquisto di materiale vario di modesta entità per un costo unitario massimo di 100 euro nel limite del 10 per cento del costo della presente macrovoce “*realizzazione evento*” (da rispettare in sede di liquidazione);
- acquisto di strumenti informatici ed attrezzature destinate all'attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio che non possono essere alienati prima di tre anni dall'acquisto, pena la decadenza dal contributo concesso.

PROMOZIONE E PUBBLICITA'

Le spese di comunicazione, promozione e pubblicità sono ammesse nella misura massima del 20 per cento del costo totale del singolo evento (da rispettare sia in sede di concessione dell'agevolazione che in sede di liquidazione della stessa) e si riferiscono alle seguenti voci:

- acquisto di spazi e comunicati pubblicitari di qualsiasi natura (compresi social media marketing);
- comunicati stampa e organizzazione di incontri con la stampa;
- realizzazione di brochure, depliant, locandine e manifesti comprese le spese di progettazione, realizzazione e stampa riferite al singolo evento. Sono ammesse anche le spese per materiale riferito al complesso degli eventi indicati in domanda (ad esempio una brochure che descriva tutto il piano delle attività oggetto del finanziamento annuale);
- distribuzione del materiale promozionale in qualsiasi forma nel limite del 10 per cento della presente macrovoce “*promozione e pubblicità*” (da rispettare in sede di liquidazione);
- progettazione, realizzazione e aggiornamento del sito internet relativo al singolo evento;
- gadgets e omaggi, di modesta entità (costo unitario finanziabile massimo 20 euro) nel limite del 10 per cento della presente macrovoce “*promozione e pubblicità*” (da rispettare in sede di liquidazione);

ALTRE ATTIVITA'

Le spese per altre attività sono ammesse nella misura massima del 15 per cento del costo totale del singolo evento da rispettare sia in sede di concessione dell'agevolazione che in sede di liquidazione della stessa e si riferiscono alle seguenti voci:

- polizze assicurative riferite all'evento (premio netto);
- ospitalità (vitto e alloggio);
- noleggio bagni chimici, servizi di pulizie e sgombero neve;
- servizio di assistenza sanitaria di pronto soccorso, vigili del fuoco, custodia e vigilanza;
- servizi di trasporto (trenini natalizi, bus navetta, etc.) se riferite all'evento; nel caso di evento di lunga durata vengono ammesse le spese dell'intero periodo anche quando il servizio sia con soluzione di continuità e, nel caso gli automezzi siano di proprietà del soggetto beneficiario, al netto delle spese di gestione

(materiali di consumo) e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;

- affitto, allestimento e gestione parcheggi;
- servizi di biglietteria, hostess, informazioni e altri, nel limite del 5 per cento del totale del singolo evento (da rispettare in sede di liquidazione).

2. Per le associazioni/società sono considerate ammissibili le spese necessarie per la realizzazione dell'evento di seguito indicate:

REALIZZAZIONE EVENTO

- affitto di spazi per la realizzazione dell'evento;
- allestimento, montaggio e smontaggio;
- noleggio strutture, attrezzature e automezzi;
- service audio e luci;
- allacciamenti e consumi utenze;
- addobbi generali, luminarie ed illuminazione;
- SIAE;
- attività di intrattenimento, animazione, concerti, artisti, etc.;
- alimenti e degustazioni.

PROMOZIONE E PUBBLICITA'

- acquisto di spazi e comunicati pubblicitari di qualsiasi natura;
- realizzazione di brochure, depliant, locandine e manifesti comprese le spese di progettazione, realizzazione e stampa.

ALTRE ATTIVITA'

- polizze assicurative riferite all'evento;
- servizi di pulizie;
- servizio di assistenza sanitaria di pronto soccorso, vigili del fuoco, custodia e vigilanza.

Non sono ammesse le spese per strumenti informatici ed attrezzature, fatto salvo l'acquisto di materiale vario di modesta entità per un costo unitario massimo di 50 euro nel limite del 10 per cento del costo del singolo evento.

3. Per il soggetto unico a livello provinciale sono ammesse a contributo le spese (al netto dell'IVA) relative a:

- a) attività di coordinamento delle iniziative dei soggetti aderenti al soggetto unico a livello provinciale;
- b) realizzazione e coordinamento di eventi ed iniziative promozionali unitarie;
- c) creazione e gestione di un sito web e/o portale;
- d) partecipazione ad eventi, manifestazioni fieristiche e congressuali;
- e) realizzazione di attività editoriale mirata;
- f) progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie;
- g) ogni altra attività promozionale per la qualificazione e la valorizzazione unitaria dei luoghi storici del commercio della provincia;
- h) un collaboratore che cura le attività del soggetto unico a livello provinciale;

i) acquisto di strumenti informatici ed attrezzature necessarie per le attività di cui alle lettere precedenti.

4. Per tutti i soggetti beneficiari non sono ammesse le spese:

- per riviste, mappe, buoni acquisto o buoni sconto;
- per iniziative quali concorsi a premi, lotterie e caccia al tesoro;
- per ogni altra attività promozionale non direttamente riferibile ai singoli eventi;
- per spese interne di gestione: di ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo: luce, telefono, affitto, oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese assicurative, bancarie e notarili) e di personale non riferibile all'evento.

5. La realizzazione dell'evento può avere durata di uno o più giorni o si può svolgere in un arco temporale più lungo e, nel caso di evento realizzato con soluzione di continuità, sono ammesse le spese dell'intero periodo.

6. Fermo restando che sono finanziabili gli eventi di cui i soggetti richiedenti il contributo siano titolari, è ammessa la possibilità di organizzare un evento a latere di un'altra manifestazione organizzata da altri soggetti purché l'evento collaterale di cui è titolare il richiedente il contributo sia distinto dalla manifestazione principale.

7. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri interventi finanziari diretti della Provincia effettuati a qualsiasi titolo. Eventuali attività di co-marketing con enti strumentali provinciali sono ammesse.

Art. 4

Casi di esclusione

1. Non sono ammesse le prestazioni di servizi tra il soggetto che rappresenta l'ente istante e:

- coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
- società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
- enti di cui il soggetto sia il rappresentante;
- soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
- società di cui facciano parte uno o più soci dell'ente istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

Art. 5

Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo ed i relativi allegati devono essere presentati, secondo i moduli appositamente predisposti, alla struttura competente in materia di commercio dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
 - a) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio commercio e cooperazione all'indirizzo serv.commcoop@pec.provincia.tn.it;¹
 - b) consegna diretta c/o il Servizio commercio e cooperazione;
 - c) a mezzo posta – unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore – mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'ammissione, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
 - d) a mezzo fax al numero 0461/49.47.47, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. La domanda presentata al di fuori dei termini previsti al precedente comma 1 è dichiarata irricevibile.

4. La domanda deve contenere:
 - i dati identificativi del richiedente;
 - l'indicazione dell'eventuale natura culturale degli eventi, ai sensi del successivo articolo 7, comma 3;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
 - di non aver chiesto e/o ottenuto per i medesimi eventi altri finanziamenti a qualsiasi titolo dalla Provincia.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) per i consorzi di imprese/società e per le associazioni/società: programma degli eventi che si intendono realizzare nell'anno di riferimento, contenente una relazione descrittiva dei singoli eventi con indicati titolo dell'evento, luogo e data di svolgimento, principali caratteristiche, costo suddiviso per le macrovoci (progettazione, realizzazione, promozione e pubblicità, altre attività) contenute al precedente articolo 3;
 - b) per il soggetto unico a livello provinciale: programma degli eventi e delle iniziative che si intendono realizzare nell'anno di riferimento, contenente una relazione descrittiva del programma;
 - c) i preventivi di acquisto di strumenti informatici ed attrezzature destinati all'attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio per i consorzi di imprese/società e per il soggetto unico a livello provinciale, fatto salvo l'acquisto di materiale vario di modesta entità nei limiti stabiliti al precedente articolo 3;
 - d) per tutti i soggetti richiedenti la dichiarazione "de minimis";
 - e) per i consorzi di impresa/società e le associazioni/società, l'elenco delle imprese commerciali in sede fissa (compresi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) operanti nei luoghi storici del commercio/comune aderenti al consorzio/associazione alla data di presentazione della domanda di contributo;

¹ Nel caso di trasmissione in modalità telematica si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 del 2 agosto 2013.

f) per il soggetto unico a livello provinciale l'elenco dei soggetti a livello comunale aderenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

6. Nel caso in cui si renda necessaria l'integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi di 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato, la struttura competente definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

7. I soggetti beneficiari del contributo devono utilizzare il marchio "*Luogo storico del commercio*", ove reso operativo dal comune, nell'ambito delle iniziative promozionali oggetto del finanziamento.

8. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell'agevolazione.

9. Eventuali variazioni del luogo o della data di svolgimento o della denominazione dell'evento vanno preventivamente comunicate alla struttura competente. I contenuti e le principali caratteristiche dell'evento stesso devono rimanere inalterati. Non è ammessa, ai fini del finanziamento, la sovrapposizione della data dell'evento con altri già programmati.

10. Il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 6 **Percentuali di contribuzione**

1. Per ogni domanda la misura dell'agevolazione è pari al 40 per cento della spesa ammessa.

2. Nel caso di risorse insufficienti sul bilancio dell'anno di riferimento la Giunta provinciale stabilisce con apposito provvedimento i criteri per l'assegnazione delle risorse, procedendo alla riduzione proporzionale dei contributi e/o stabilendo priorità di finanziamento nei confronti dei consorzi di imprese/società.

Art. 7 **Disciplina degli aiuti di stato**

1. I contributi vengono concessi a titolo di "*de minimis*" ordinario ai sensi del regolamento UE della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Qualora i soggetti beneficiari organizzino eventi di interesse culturale aventi le caratteristiche indicate al successivo comma 3, il contributo per tali eventi è finanziato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera d) del *regolamento UE della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcuni aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*.

3. Agli eventi culturali, intesi quali *veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgianno la nostra società*, si applica la disciplina degli aiuti di stato prevista al precedente comma 2 se presentano tutte le caratteristiche di seguito esposte.

- a) Con riguardo alla **tipologia** rientrano gli spettacoli, i festival, le mostre, le feste popolari (quali carnevale, mercatino di Natale, etc.) ed i percorsi enogastronomici.
- b) Devono avere l'**obiettivo** di comunicare le tradizioni (storie e memorie) ed il patrimonio culturale (conoscenze e saperi, usi e costumi) del territorio ai residenti, ai visitatori occasionali ed ai turisti, affrontando in particolare valori rappresentativi dell'identità trentina, tematiche di valenza culturale a livello locale oppure ispirati ad opere artistiche, letterarie, musicali, teatrali, liriche di interesse locale.
- c) In merito alla **natura** ed al **contenuto** gli eventi devono aver assunto un'autonoma rilevanza e notorietà nel corso delle edizioni precedenti o nel caso di prima edizione devono essere contraddistinti da originalità ed unicità.
- d) Devono essere caratterizzati da una **dimensione** adeguata e quindi vanno realizzati nei luoghi storici del commercio dei comuni con più di 5.000 abitanti, mobilitando significativi flussi di residenti e visitatori.
- e) Devono coinvolgere una **molteplicità di soggetti** o gruppi di interesse locale (stakeholders) ed essere inseriti nel tessuto sociale del territorio ed avere la collaborazione ed il sostegno di altri enti (pubblici o privati).
- f) Devono essere investite adeguate **risorse** per la realizzazione, con un impegno finanziario pari o superiore a 30.000 euro sia in sede di domanda sia in sede di rendicontazione.

4. E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Art. 8

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Per i consorzi di imprese/società e per il soggetto unico a livello provinciale sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione per la realizzazione di eventi promozionali (e anche delle iniziative per il soggetto unico a livello provinciale) e l'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature necessarie

per l'attività di valorizzazione dei luoghi storici del commercio:

FASCIA 1: per i consorzi di imprese/società con sede in comuni superiori a 5.000 abitanti e per il soggetto unico a livello provinciale:

spesa ammissibile	importo	
minima	euro	40.000
massima	euro	250.000

FASCIA 2: i consorzi di imprese/società con sede in comuni da 2.500 a 5.000 abitanti:

spesa ammissibile	importo	
minima	euro	20.000
massima	euro	100.000

2. Per le associazioni/società sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile ad agevolazione per la realizzazione di eventi promozionali:

spesa ammissibile	importo	
minima	euro	3.000
massima	euro	10.000

3. I limiti indicati ai commi precedenti devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

4. Nel rispetto del limite massimo della spesa ammissibile ad agevolazione le spese per acquisto di strumenti informatici ed attrezzature, la dove ammesse, non potranno essere superiori a 10.000 euro.

Art. 9

Termini di realizzazione degli eventi

1. Le attività oggetto di contributo devono essere effettuate dal 1° febbraio dell'anno di riferimento al 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo viene effettuata, compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura competente in materia di commercio, in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda di liquidazione da parte del soggetto beneficiario, secondo il modulo appositamente predisposto.

2. I consorzi di imprese e il soggetto unico a livello provinciale possono chiedere nella domanda di contributo, un anticipo nella misura del 50 per cento del contributo

che sarà erogato ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura competente in materia di commercio, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria che copra l'ammontare dell'anticipo.

3. La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:
 - che la copia della documentazione fiscale è conforme all'originale;
 - l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto;
 - di non aver chiesto e/o ottenuto per i medesimi eventi altri finanziamenti a qualsiasi titolo dalla Provincia;
 - nel caso di eventi culturali l'indicazione della natura culturale degli eventi ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), d), e) ed f).

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione fiscale in copia semplice con la relativa quietanza;
- nota con l'elencazione dei costi sostenuti suddivisi per ciascuno degli eventi (e anche delle iniziative per il soggetto unico a livello provinciale) oggetto di agevolazione, indicando la relativa documentazione fiscale e la descrizione del prodotto/servizio ceduto, suddiviso per le macrovoci (progettazione, realizzazione, promozione e pubblicità, altre attività) contenute al precedente articolo 3 e una breve relazione contenente la data e il luogo di svolgimento, la descrizione delle attività svolte all'interno di ciascun evento ai fini della verifica della corrispondenza delle fatture presentate in sede di rendicontazione. Nel caso di eventi culturali una relazione descrittiva indicante gli obiettivi previsti all'articolo 7, comma 3, lettera b);
- l'indicazione di eventi preventivati ma non realizzati;
- materiale promozionale comprovante la realizzazione degli eventi (quale ad esempio depliant, opuscoli, rassegna stampa), nonché l'utilizzo del marchio "Luogo storico del commercio" qualora reso operativo dal comune.

5. Ai fini della verifica della congruità delle spese sostenute oggetto del finanziamento, qualora i soggetti richiedenti si avvalgano per la realizzazione dell'evento, o di parte di esso, della collaborazione o della consulenza di soggetti esterni (ad esempio attraverso contratti "chiavi in mano") devono presentare la documentazione fiscale di ogni singola spesa, anche se intestata al soggetto esterno.

6. Le spese rendicontate devono essere quietanzate. Non sono ammessi pagamenti in contanti, esclusi i pagamenti alla SIAE.

7. La suddetta documentazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

8. Il termine per la rendicontazione è prorogabile per una sola volta, per un periodo massimo di 90 giorni, previa motivata e formale richiesta da presentarsi

tassativamente entro la scadenza originariamente prevista.

9. Nel caso la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato ai sensi del precedente comma 8 e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento viene ridotto del 10 per cento.

Art. 11

Decadenza dal contributo

1. In caso di mancata esecuzione del programma o nel caso non sia raggiunto il limite minimo di spesa ammissibile ad agevolazione, previsto all'articolo 8 commi 1 e 2 si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo.

2. In caso di mancata realizzazione di uno o più eventi indicati nel programma si procede in sede istruttoria, alla riduzione del contributo concesso relativo agli eventi non realizzati e alla conseguente liquidazione dello stesso, nella misura del 40 per cento degli eventi effettivamente realizzati.

3. Nel caso il consuntivo sia inferiore al preventivo, si procede in sede istruttoria, alla riduzione del contributo concesso e alla conseguente liquidazione dello stesso, nella misura del 40 per cento delle spese effettivamente sostenute e ammesse in sede di rendicontazione.

4. Nel caso di inosservanza dei termini per la presentazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 9 si procede alla revoca totale del contributo concesso. La revoca degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite aumentate degli interessi legali.

5. Con riferimento al singolo evento, in sede di rendicontazione, è possibile effettuare modifiche di tipo compensativo tra le macrovoci di spesa di ciascun singolo evento (progettazione, realizzazione, promozione e pubblicità, altre attività). Con riferimento al programma degli eventi è possibile effettuare compensazioni tra i costi degli eventi, nel limite massimo del 20 per cento del totale della spesa ammessa. Non sono ammesse compensazioni tra le spese relative ai singoli eventi e le spese riferite all'acquisto di strumenti informatici ed attrezzature.